

Publicato il 08/05/2025

**N. 01006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2025 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2025, proposto da

Renantis Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandé, Serena Caradonna, Filippo Morici con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Palermo, Via Caltanissetta n. 2D;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

per l'annullamento

- DELLA NOTA 12/2/2025 DELL'ASSESSORATO ALL'ENERGIA,
RECANTE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI SULLA PRATICA DI

IMPIANTO EOLICO “CASTRUM”, NELLA PARTE IN CUI SI SOLLECITANO I TITOLI DEFINITIVI IN CORSO DI VALIDITÀ IDONEI A COMPROVARE L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI SUOLI INTERESSATI ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO (UNITAMENTE ALLE NOTE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE);
- DELLA NOTA DELL’ASSESSORATO ALL’ENERGIA 18/3/2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Dipartimento Ambiente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Evidenziato:

- che la seconda questione controversa (pretesa della produzione di un contratto che dimostri la disponibilità delle aree di sedime, anche per le aree di sorvolo) sembra trovare soluzione nell’interpretazione offerta dal CGA con la sentenza 647/2023 sull’art. 2 della L.r. 29/2015, per cui la disponibilità giuridica dei terreni ove collocare le strutture portanti degli impianti deve essere acquisita sul mercato, salva la facoltà di chiedere l’esproprio delle opere collaterali (cfr. comma 3 della L.r. che si sofferma sulla “... *opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1*”);

- che, secondo il CGA, “*La norma, nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore regionale siciliano nella materia espropriativa (che qui, e a questi fini, unicamente viene in rilievo), è dunque finalizzata a meglio tutelare la proprietà privata, limitandosi a chiedere agli operatori economici del settore di dotarsi della disponibilità giuridica dei terreni, in luogo di poter adire alla indiscriminata (quanto ingiusta, nei sensi econometrici predetti)*”

procedura di occupazione ed espropriazione dei terreni su cui posizionare le strutture portanti degli impianti”;

- che la censura sviluppata dalla ricorrente appare condivisibile, anche alla luce della riferita interpretazione giurisprudenziale;
- che, quanto all’ulteriore tema del contendere, l’art. 2 comma 2 della L.r. esige la produzione di *“atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell’impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti”;*
- che, pertanto, sembra ragionevole ritenere sufficienti i contratti preliminari regolarmente registrati e trascritti, rinviando il deposito del contratto definitivo alla fase successiva all’emissione del provvedimento autorizzatorio;
- che, infatti, il negozio preliminare soddisfa il requisito della disponibilità del bene in virtù della tutela in forma specifica riconosciuta dall’art. 2932 c.c.;
- che, per la natura della complessiva vicenda, si rivela opportuno applicare l’art. 55 comma 10 con fissazione diretta dell’udienza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) fissa la data di trattazione del merito all’udienza pubblica del 24/9/2025, ore di rito.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO